

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2020, proposto da Saverio Centenaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Tessier, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluca Tessier in Venezia, via Lazzarini n. 13;

contro

Comune di Venezia non costituito in giudizio;

nei confronti

Deborah Onisto, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Ronconi, Franco Zambelli, Luisa Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Mestre, via Cavallotti n. 22;

sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2020, proposto da

Saverio Centenaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Tessier, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluca Tessier in Venezia, via Lazzarini n. 13;

contro

Comune di Venezia non costituito in giudizio;

nei confronti

Deborah Onisto, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Ronconi, Franco Zambelli, Luisa Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Mestre, via Cavallotti n. 22;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1063 del 2020:

- del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale c/o il Tribunale di Venezia (Modello N. 51/COM) nella parte in cui attribuisce nella elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Venezia del 20 e 21 settembre 2020 a Deborah Onisto il secondo posto nella graduatoria dei candidati alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Venezia della lista n. 8 avente il contrassegno Forza Italia e non lo attribuisce a Saverio Centenaro; e per la correzione

della graduatoria nelle elezioni amministrative del Comune di Venezia del 20 e 21 settembre 2020 dei candidati alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Venezia della lista n. 8 avente il contrassegno Forza Italia con collocamento al secondo posto di Saverio Centenaro al posto di Deborah Onisto;

nonchè per la nomina

di Saverio Centenaro quale Consigliere Comunale del Comune di Venezia a seguito delle dimissioni di Michele Zuin al posto di Deborah Onisto collocatosi primo dei candidati alla carica di consigliere comunale nella lista n. 8 Forza Italia. Quanto al ricorso n. 1174 del 2020

per l'annullamento:

- della deliberazione n. 80 del 15/10/2020 del Consiglio Comunale di Venezia, avente ad oggetto: esame delle condizioni di legge per la convalida della elezione del Sindaco e dei/delle Consiglieri/e Comunali. Insediamento del Consiglio comunale del Comune di Venezia, pubblicata a far data dal 28 ottobre 2020, nella parte in cui delibera:
- 1. di prendere atto che, a seguito della sua nomina ad Assessore Comunale, è cessato dalla carica di Consigliere Comunale il signor Zuin Michele e che lo stesso viene sostituito dalla signora Onisto Deborah;
- 2. di convalidare, a seguito delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, l'elezione alla carica di Consigliere comunale della signora Onisto Deborah.

E per la correzione della graduatoria dei candidati alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Venezia della lista n. 8, avente il contrassegno Forza Italia, con collocamento al secondo posto di Saverio Centenaro al posto di Deborah Onisto;

nonché per la nomina di Saverio Centenaro -a seguito delle dimissioni di Michele Zuin- quale Consigliere Comunale del Comune di Venezia al posto di Deborah Onisto.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale, proposto in via subordinata dalla controinteressata Deborah Onisto:

per l'assegnazione alla sig.ra Deborah Onisto di tutti i voti illegittimamente dichiarati nulli nelle Sezioni 99, 102, 172 e 129 ovvero nelle eventuali altre oggetto di verifica, con conseguente rielaborazione della graduatoria attribuendole dette ulteriori preferenze.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della controinteressata Deborah Onisto;

Visto l'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;

Visto l'art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;

Visto l'art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto in videoconferenza, la dott.ssa Mara Spatuzzi, e uditi i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso r.g. n. 1063 del 2020, il sig. Saverio Centenaro ha impugnato il verbale delle operazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Venezia tenutesi il 20 e 21 settembre 2020, chiedendone l'annullamento nella parte in cui attribuisce il secondo posto nella graduatoria dei candidati alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Venezia della lista n. 8, avente il contrassegno Forza Italia, alla candidata Deborah Onisto invece che a lui, e chiedendo la correzione della graduatoria e dei risultati elettorali.

Il ricorrente espone:- di aver partecipato alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Venezia del 20 e 21 settembre 2020 in qualità di candidato alla carica di Consigliere Comunale nella lista n. 8, avente il contrassegno Forza Italia; - che, a seguito delle operazioni di scrutinio, gli sono stati attribuiti n. 357 voti di preferenza e una cifra elettorale pari a 3612, collocandosi, quindi, terzo nella graduatoria dei candidati alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Venezia della lista n. 8, subito dopo la candidata Deborah Onisto, alla quale sono stati attribuiti n. 358 voti di

preferenza e una cifra elettorale pari a 3613; - che il primo della lista n. 8, Michele Zuin si è dimesso dalla carica di Consigliere Comunale, per cui la prima dei non eletti della lista n. 8 Deborah Onisto subentrerebbe nella carica di Consigliere Comunale.

Tanto premesso, il sig. Centenaro lamenta che in alcune sezioni di scrutinio (n.129, n.147, n.216) gli sarebbe stato erroneamente attribuito un numero di voti di preferenza inferiore a quelli che in realtà avrebbe ottenuto, come risultanti dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte in giudizio, di alcuni elettori che hanno dichiarato di aver votato nelle sezioni in questione e di aver espresso la loro preferenza a favore del sig. Centenaro, per cui il ricorrente doveva collocarsi al secondo posto nella graduatoria dei candidati alla carica di Consigliere Comunale al posto della sig.ra Deborah Onisto e, quindi, surrogare il Consigliere sig. Michele Zuin, dimissionario.

Il ricorrente formula, inoltre, diverse istanze istruttorie (per l'esibizione della documentazione relativa alle operazioni di scrutinio dei voti di lista delle sez. nn. 129, 147 e 216 e il deposito di tutte le schede scrutinate nelle predette sezioni; perché venga disposta verificazione volta a stabilire, mediante l'esame delle relative schede tutti i voti di preferenza riferiti a Saverio Centenaro nelle sezioni predette; perché venga disposta la prova testimoniale con riferimento agli elettori che hanno prodotto le dichiarazioni di voto depositate in giudizio) e chiede l'annullamento in parte qua degli atti impugnati e la correzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 130, comma 9, c.p.a., del risultato delle elezioni per cui è causa.

Con successivo ricorso r.g. 1174 del 2020, il sig. Centenaro ha impugnato la deliberazione n. 80 del 15 ottobre 2020 del Consiglio Comunale di Venezia, avente ad oggetto la convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, nella parte in cui ha preso atto dell'avvenuta sostituzione alla carica di Consigliere del sig. Zuin Michele, nominato Assessore, con la signora Deborah Onisto ed ha convalidato l'elezione della signora Deborah Onisto alla carica di

Consigliere Comunale, riproponendo le medesime censure di cui al ricorso precedente, che vizierebbero per invalidità derivata anche tale atto e chiedendo la riunione dei ricorsi.

Il Comune di Venezia non si è costituito in giudizio.

Si è costituita in giudizio la controinteressata signora Deborah Onisto, che ha chiesto la riunione dei ricorsi e ha concluso per la reiezione degli stessi in quanto inammissibili (essendosi limitato il ricorrente ad allegare dichiarazioni sostitutive provenienti da elettori e ad invocare genericamente una presunta erroneità delle operazioni elettorali) e comunque infondati (le dichiarazioni prodotte dal ricorrente colliderebbero con la dichiarazione del rappresentante di lista circa la correttezza dei voti attribuiti ai candidati di Forza Italia e non troverebbero riscontro nei verbali delle operazioni elettorali) e, in via subordinata, ha proposto ricorso incidentale condizionato, chiedendo, nella denegata ipotesi in cui "si intendesse valorizzare le avverse dichiarazioni sostitutive e dare ingresso alle istanze istruttorie, che l'intera istruttoria venisse estesa anche ai voti nulli e/o contestati risultanti dai verbali con riferimento alle Sezioni 99, 102, 129 e 172 relativi alla sig.ra Onisto e che detti voti venissero verificati ed attribuiti a quest'ultima, assegnazione che comporterebbe l'improcedibilità del ricorso principale, aumentando il divario di preferenze fra il sig. Centenaro e la sig. Onisto".

All'udienza del 27 gennaio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto in videoconferenza, sentiti i difensori, come da verbale, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

Il Collegio, in primo luogo, dispone la riunione ex art. 70 c.p.a. dei ricorsi indicati in epigrafe per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

I ricorsi proposti dal sig. Centenaro, come eccepito dalla controinteressata, sono da ritenersi inammissibili per inidoneità probatoria delle dichiarazioni sostitutive presentate a sostegno delle sue pretese e genericità.

Il ricorrente, infatti, si limita a dimettere in giudizio le sole dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di elettori, che dichiarano di aver votato nei seggi in questione e di aver attribuito la loro preferenza al sig. Centenaro, pretendendone la valorizzazione quali idoneo principio di prova e chiedendo al Collegio di disporre istruttoria, non specificando null'altro in relazione alle presunte irregolarità delle operazioni di scrutinio né producendo a supporto ulteriore documentazione (non viene ad esempio data indicazione specifica dei verbali che riportino eventuali schede contestate, né sono depositate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei rappresentanti di lista), e demandando a questo giudice il compito, di fatto, di ripetere le operazioni di spoglio per le sezioni in questione tramite acquisizione dei documenti delle operazioni elettorali e delle schede elettorali e verificazione; ma la giurisprudenza in materia, cui si ritiene di aderire, si è espressa nel senso di ritenere non valorizzabili quale idoneo principio di prova le dichiarazioni degli elettori che affermino di aver espresso determinate preferenze, indipendentemente dalla circostanza che siano state o meno formate dichiarazioni sostitutive, in quanto "violative del valore costituzionale della segretezza del voto" ex art. 48, comma 2, della Costituzione, ed ha altresì affermato che "in assenza di risultanze documentali dai verbali sezionali, l'onere probatorio minimo può considerarsi soddisfatto da parte del ricorrente allorquando quest'ultimo esibisca in giudizio quantomeno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal rappresentante di lista presente alle operazioni elettorali" (cfr. C.d.S., sent. n. 2805 del 2015, che richiama i principi espressi dall'Ad. Plen. 20 novembre 2014, n. 32).

In proposito si richiama, inoltre, la recente pronuncia del Consiglio di Stato n.5203 del 2020 che, in un caso analogo a quello in questione, dopo aver richiamato gli arresti della giurisprudenza in materia, ha ribadito che "le dichiarazioni dei terzi elettori (di aver votato scheda bianca o nulla o di aver dato questa o quella preferenza), non possono ritenersi ammissibili perché poste in violazione del valore

costituzionale della segretezza del voto ex art. 48, co. 2, Cost. (Cons. St., sez. V, 8 giugno 2015, n. 2805), indipendentemente dalla circostanza che siano state o meno formate dichiarazioni sostitutive. In altri termini, in disparte la questione se le dichiarazioni sostitutive, anche se ritenute ammissibili, possano o meno integrare il principio di prova richiesto dalla giurisprudenza, deve essere tuttavia rilevato che, nella specie, sulla scorta dei rilevati principi le dichiarazioni prodotte -intervenute ex post - rendono alquanto dubbio il raggiungimento del minimo onere probatorio sia pur valutato con rigore attenuato da parte dell'interessato...". E, in tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza di questo Tar Veneto e di altri Tar (cfr. Tar Veneto, sent. n. 3144 del 2010 e, da ultimo, sent. n. 49 del 2021; Tar Perugia, sent. n. 623 del 2019; Tar Napoli, sent. n.5178 del 2015; Tar Sicilia Catania, sent. n. 2531 del 2019 "nei ricorsi elettorali, in assenza di risultanze documentali dai verbali sezionali, l'onere probatorio minimo idoneo a legittimare la richiesta al giudice di disporre acquisizioni istruttorie può considerarsi soddisfatto da parte del ricorrente allorquando quest'ultimo esibisca in giudizio quantomeno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal rappresentante di lista presente alle operazioni elettorali, mentre non possono ritenersi ammissibili le dichiarazioni dei terzi elettori").

In definitiva, le dichiarazioni degli elettori, sia pure rese in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di aver espresso nelle sezioni in questione il proprio voto di preferenza a favore del sig. Centenaro, prodotte quali uniche allegazioni probatorie a supporto delle pretese del ricorrente non sono idonee, nel caso di specie, a costituire il necessario principio di prova, sia pur valutato con rigore attenuato nei giudizi elettorali, e comportano l'inammissibilità dei proposti ricorsi per insufficiente principio di prova e genericità.

Per quanto sopra, quindi, i ricorsi proposti dal sig. Centenaro vanno dichiarati inammissibili e, di conseguenza, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata sig.ra Onisto va dichiarato improcedibile, stante la natura accessoria e condizionata dello stesso.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti in considerazione delle peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi principali, come in epigrafe proposti, li riunisce e li dichiara inammissibili.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata. Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Alessio Falferi, Consigliere

Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Mara Spatuzzi IL PRESIDENTE Alessandra Farina

IL SEGRETARIO